

Protocollo n. 22686

ORDINANZA

OGGETTO: Pulizia degli argini e delle fasce fluviali.

IL SINDACO

COMUNE DI ATRIPALDA (AV)

Prot. 0022686 del 20-11-2014

In Interno h. 10:09:09

Mittente: SINDACO

Ufficio A:segnatario: UFFICIO MESSO COMUNALE

Premesso che, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche e integrazioni:

Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde;

E' obbligo dei proprietari e possessori frontisti provvedere alla ripulitura dei corsi d'acqua ed alla rimozione di tutti i manufatti, coltivazioni, materiali da recinzione, opere, mezzi di contenimento eventualmente presenti e, in generale, di ogni ostacolo che riduca o limiti la sezione idraulica dei corsi d'acqua medesimi.

Considerato che, nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua, ricadenti nel territorio del Comune di Atripalda, si è formata una folta vegetazione, anche di alto fusto, che riduce l'alveo dei fiumi e torrenti e limita lo scorrimento naturale delle acque e, in caso di incrementi di portata, può divenire causa di inondazioni, straripamenti e corrosioni che possono recare danno al territorio o all'abitato.

Ritenuto di intervenire alfine di impedire inondazioni, straripamenti e corrosioni, che possono recare danno al territorio o all'abitato.

Visto il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 e s.m.i..

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

ORDINA

Ai proprietari e possessori frontisti dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Atripalda a provvedere alla ripulitura degli alvei e delle sponde, antistanti i loro beni, dalla vegetazione che limita lo scorrimento naturale delle acque ed alla rimozione di tutti i manufatti, coltivazioni, materiali da recinzione, opere, mezzi di contenimento eventualmente presenti e, in generale, di ogni ostacolo che riduca o limiti la sezione idraulica dei corsi d'acqua medesimi.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:

- pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 30 giorni consecutivi;
- affissione negli spazi pubblici su tutto il territorio comunale;
- inserimento nel sito ufficiale del Comune www.comune.atripalda.av.it.

Eventuali danni ai terzi, derivati dall'omissione di tale manutenzione, salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo, che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, sono sanzionati ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 07.08.1990 n. 241 è determinato quale Responsabile del Procedimento il geom. Vincenzo Caronia.

Gli organi di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa per conoscenza al Comando di Polizia Municipale del Comune di Atripalda.

Contro tale Ordinanza è ammesso il ricorso:

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Atripalda, dalla Residenza Municipale, 18 novembre 2014



IL SINDACO
Avv. Paolo Spagnuolo

